



Numero registro generale 25858/2020

Numero sezionale 9538/2021

Numero di raccolta generale 36274/2021

Data pubblicazione 23/11/2021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. LUCA VARRONE - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel. Consigliere - Rep.

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 26/10/2021 -
CC

R.G.N. 25858/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25858-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata
in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e
difende

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1296/2020 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 20/01/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA



FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 30631/2018 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da (omissis) avverso una serie di verbali di contravvenzione al codice della strada per essere transitata nella corsia preferenziale attivata lungo la via di Portonaccio, in Roma.

Con la sentenza impugnata, n. 1296/2020, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dalla (omissis) avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (omissis) (omissis) , affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: **"PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.**

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in (omissis)

a segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l'esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l'intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall'inizio del mese di maggio 2017.



Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 3 della Legge n. 689 del 1981, perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto notorio, emergente dalle notizie diffuse dalla stampa, circa l'inadeguatezza dell'informazione fornita agli utenti della strada della riattivazione della corsia preferenziale su via di (omissis), essendo non idonea la relativa segnaletica, orizzontale e non sufficiente quella verticale.

La censura è inammissibile. Il ricorrente non aveva dedotto l'inesistenza della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale, ma soltanto la sua inadeguatezza, insufficienza e inidoneità, in tal modo confermando che la stessa era comunque esistente. Va pertanto data continuità al principio per cui qualora l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l'opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584).

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non fosse stata raggiunta, poiché la (omissis) aveva prodotto soltanto alcuni articoli di giornale e fotografie non aventi data certa, sfocate e scattate da una prospettiva errata (in particolare, dal margine della strada e non dal centro, con conseguente loro non idoneità a dimostrare la dedotta non visibilità della segnaletica da parte del conducente della vettura in transito sulla via). Al contempo, il giudice di appello ha ritenuto che Roma Capitale avesse



diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l'utenza dell'intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, disponendo –con determinazione dirigenziale n. 193 del 10 marzo 2017– un periodo di transizione sino al 1 maggio 2017, durante il quale la cittadinanza era stata informata della riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio. Il ricorrente, nel contestare questo accertamento di fatto, propone in realtà un'inammissibile istanza revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproductiva di quelli di cui al ricorso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 900, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo



di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE
(L.G. Lombardo)

